



Trasporto - Autoferrotranvieri

Ip.acc. 02/10/1989, Ipotesi di accordo per gli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione

[Epigrafe](#)

[Parti stipulanti](#)

[Testo dell'ipotesi di accordo](#)

[Tabelle](#)

[Trattamento economico del personale inidoneo di cui all'accordo nazionale del 13 maggio 1987](#)

Trasporto - Autoferrotranvieri

Ip.acc. 02/10/1989

Ipotesi di accordo per gli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione

Trasporto - Autoferrotranvieri

Ip.acc. 02/10/1989, Ipotesi di accordo per gli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione

FEDERTRASPORTI

FENIT

ANAC

e

FILT-CGIL

FIT- CISL

UILTRASPORTI-UIL

Trasporto - Autoferrotranvieri

Ip.acc. 02/10/1989, Ipotesi di accordo per gli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione

Testo dell'ipotesi di accordo Visti gli accordi nazionali 29 giugno e 13 luglio 1988 ed in attuazione del verbale d'intesa sottoscritto in data 3 luglio 1989, davanti al Ministro dei trasporti, tenuto conto degli impegni da questi assunti per il finanziamento del costo del c.c.n.l. 1989-1991, le Parti hanno convenuto quanto segue.

1. Per il periodo 1° gennaio 1989-31 agosto 1989 saranno corrisposti a ciascun agente in servizio per l'intero periodo predetto i seguenti importi, comprensivi, per lo stesso periodo, dell'incidenza su qualsiasi istituto retributivo, ad eccezione che sul trattamento di fine rapporto.

<i>Livelli</i>	<i>Importi</i>
1	1.380.000
2	1.264.000
3	1.153.000
4	1.061.000
5 bis (1)	1.018.000
5	976.000
6	883.000

7	773.000
8	687.000
9	614.000

Nel caso di inizio, cessazione o sospensione nel rapporto di lavoro nel corso del periodo su indicato saranno corrisposti tanti ottavi dell'importo di cui al capoverso precedente, in proporzione dei mesi di servizio prestati nel periodo medesimo presso l'azienda, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.

I tempi di erogazione dei predetti importi sono i seguenti:

- quanto al 60% nel mese di ottobre 1989;
- quanto al restante 40% nel mese di febbraio 1990.

2. Dal 1° settembre 1989, dopo aver utilizzato il "3° elemento salariale", nei valori previsti dall'accordo nazionale 29 giugno 1988 e riportati nella tabella allegata n. 1, colonna d), nonché l'aumento parametrato secondo i valori della nuova scala parametrica ($100 = \text{lire } 68.169 - 225 = \text{lire } 153.380$) di cui alla colonna e) della medesima tabella all. n. 1, le nuove retribuzioni conglobate sono quelle di cui alla colonna b) della medesima tabella allegata n. 1).

3. A seguito delle operazioni di cui al precedente punto 2), residuano i valori di cui al nuovo elemento retributivo denominato "nuovo 3° elemento salariale", che farà parte della retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980.

Per i lavoratori in forza al 31 dicembre 1988 ed in servizio alla data dell'1 settembre 1989, detto elemento è attribuito in relazione alle posizioni di inquadramento derivanti dai passaggi di livello previsti dalle "norme di prima applicazione e norme transitorie" secondo i valori indicati nella colonna e) delle tabelle, allegati nn. 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E (2).

Alle qualifiche indicate nelle note in calce alle predette tabelle, sono attribuiti altresì gli assegni ad personam nei valori ivi specificati. I predetti assegni ad personam fanno parte della retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980.

Per i lavoratori assunti a partire dall'1 gennaio 1989 e per quelli che da tale data acquisiscano una qualifica prevista dalla "tabella nazionale delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", i valori del "nuovo 3° elemento salariale", decorrenti dall'1 settembre 1989, sono quelli indicati per ciascuna qualifica nella colonna C) delle tabelle, allegati nn. 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 3/E (2).

Pertanto, in ogni caso di variazione di qualifica, il valore del "nuovo 3° elemento salariale" sarà quello corrispondente alla nuova collocazione, ad integrale sostituzione del precedente "nuovo 3° elemento salariale" e degli eventuali assegni ad personam di cui al 3° capoverso del presente punto.

I valori del "nuovo 3° elemento salariale" sono determinati in cifra fissa e non sono rivalutabili.

4. Ai lavoratori in forza alla data del 31 dicembre 1988 e in servizio all'1 settembre 1989, verranno attribuiti, negli importi a fianco di ciascuna qualifica indicati, i valori di cui alla colonna F) delle tabelle allegati nn. 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E per ogni aumento periodico di anzianità maturato o che maturerà. Tali valori confluiranno nell'elemento retributivo "trattamenti sostitutivi" di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980.

In occasione dei passaggi di livello previsti dalle "Norme di 1ª applicazione e norme transitorie" i valori di cui al primo capoverso del presente punto saranno quelli corrispondenti alla nuova collocazione, ove previsti.

Ogni altro caso di variazione di qualifica comporta la decadenza dei valori di cui al primo capoverso del presente punto.

5. In relazione alle operazioni di cui ai precedenti punti, i valori delle nuove retribuzioni sono quelli indicati nelle tabelle allegati nn. 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 3/E; 3/A bis, 3/B bis, 3/C bis, 3/D bis, 3/E bis.

6. La "Disciplina normativa dei quadri", di cui all'accordo nazionale 2 giugno 1987, è integrata come segue:

a) l'indennità di funzione di cui all'art. 5 dell'accordo di cui sopra decorre dall'1 settembre 1989 ed è stabilita nei seguenti importi:

- livello 1: lire 140.000;

- livello 2: lire 100.000;

b) a livello aziendale potranno essere determinati ulteriori compensi in misura non superiore a quanto stabilito a livello nazionale.

L'attribuzione dei compensi di cui alla precedente lettera b) deve essere subordinata al raggiungimento di obiettivi predeterminati in termini di quantità e/o di qualità e i compensi erogati, per l'effetto, solo a consuntivo.

I compensi di cui alla precedente lettera b) sono classificati tra "i compensi e le indennità legati ad effettive e/o particolari prestazioni" ai sensi dell'art. 9 del c.c.n.l. 12 marzo 1980, così come modificato dal c.c.n.l. 17 giugno 1982.

7. Dal 1° gennaio 1990 la misura della indennità di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, punto 5, lettera b), così come modificata dal c.c.n.l. 17 giugno 1982, è incrementata del 50%, passando a complessive lire 11.250 per ogni effettiva giornata lavorata in domenica.

8. *Indennità di mensa*. A partire dal 1° gennaio 1990, le aziende corrispondono a ciascun agente un'indennità di mensa pari a 32.000 lire mensili, da ricomprendersi nella retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980.

L'importo predetto assorbe il valore dell'indennità minima mensile di cui all'art. 11 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, quale consolidato alla data del 31 dicembre 1989 per effetto dei progressivi riproporzionamenti della originaria percentuale dell'1,50%.

L'assorbimento di cui sopra non potrà superare la misura mensile di lire 3.550.

Dal 1° gennaio 1990, è abrogato l'art. 11 del c.c.n.l. 23 luglio 1976.

9. La struttura della retribuzione di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980, è integrata e/o modificata come segue:

- gli aumenti periodici di anzianità sono calcolati sulle retribuzioni conglobate di cui alla colonna b) della tabella allegato n. 1;

- le competenze accessorie unificate sono individuate negli eventuali valori residui ottenuti a seguito dell'utilizzo del "3° elemento salariale". I valori retributivi sono quelli riferiti al livello di provenienza ex lege 1° febbraio 1978, n. 30, ed ex c.c.n.l. 23 luglio 1976 secondo il parametro (100-200) e restano espressi in cifra fissa.

Ove i valori siano espressi in percentuale, la stessa sarà riproporzionata sulle nuove retribuzioni conglobate;

- i trattamenti sostitutivi comprendono anche i valori di cui al precedente punto n. 4;

- il nuovo 3° elemento salariale è quello precisato al precedente punto n. 3;

- l'indennità di funzione per i quadri;

- l'indennità di mensa di cui al punto n. 8;

- i valori retributivi dei compensi e delle indennità legati a effettive e/o particolari prestazioni di cui all'art. 9 del c.c.n.l. 12 marzo 1980, così come modificato dal c.c.n.l. 17 giugno 1982, eventualmente residui a seguito dell'utilizzo del "3° elemento salariale", sono quelli riferiti al livello di provenienza ex lege 1° febbraio 1978, n. 30, ed ex c.c.n.l. 23 luglio 1976 e restano espressi in cifra fissa. Ove i valori siano espressi in percentuale, la stessa sarà riproporzionata sulla relativa base di calcolo.

L'indennità di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, punto 4, così come modificata dal c.c.n.l. 17 giugno 1982, per effetto di quanto previsto dall'accordo nazionale 29 giugno 1988, punto 2a), è soppressa a decorrere dall'1 settembre 1989.

10. Dal 1° gennaio 1991, le retribuzioni conglobate sono incrementate dei seguenti importi mensili:

LivelliImporti

1	75.375
2	69.010
3	62.980
4	57.955
5 bis	55.610
5	53.265
6	48.240
7	42.210
8	37.520
9	33.500

Conseguentemente, a partire dalla stessa data (1° gennaio 1991), gli importi mensili delle nuove retribuzioni conglobate sono i seguenti:

LivelliImporti

1	1.256.625
2	1.150.510
3	1.049.980
4	966.205
5 bis	927.110
5	888.015
6	804.240
7	703.710
8	625.520
9	558.500

11. *Contrattazione aziendale.* Secondo quanto convenuto col verbale d'intesa 3 luglio 1989, sottoscritto davanti al Ministro dei trasporti, le Parti si impegnano a definire entro il 31 dicembre 1989 gli indirizzi ai quali dovrà uniformarsi la futura contrattazione in sede aziendale.

12. *Orario di lavoro.* Le Parti si danno atto della opportunità di riesaminare la materia dell'orario di lavoro, per una sua adeguata razionalizzazione, anche al fine di pervenire ad una riduzione dell'orario di lavoro.

A tali fini, le Parti si impegnano a definire la normativa a partire dal 1992.

13. *Tossicodipendenza.* Pur ritenendo che il problema della tossicodipendenza rientra nelle competenze degli organismi preposti a tale scopo dalla legge e non in quelle dell'azienda, tuttavia, di fronte alla gravità del fenomeno, le Parti ritengono di dover assumere un atteggiamento di solidarietà nei confronti di tale problema. Conseguentemente si conviene quanto segue.

A partire dal 1° gennaio 1990, le aziende, compatibilmente con le esigenze del servizio, concederanno al lavoratore che ne faccia richiesta permessi non retribuiti, motivati dalla necessità di assistere familiari a carico che, risultando in condizioni documentate di tossicodipendenza, effettuino terapie di riabilitazione da eseguire presso il Servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti istituzioni.

Parimenti, le aziende potranno concedere a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza, periodi di aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il Servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti istituzioni.

14. *Tutela soggetti portatori di handicaps.* Dal 1° gennaio 1990, potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti, compatibilmente con le esigenze del servizio, al lavoratore che abbia a carico familiari portatori di handicaps, bisognosi di assistenza, di cui sia documentata la necessità.

Le ore lavorative non effettuate potranno essere recuperate, compatibilmente con l'esistente organizzazione del lavoro in azienda, senza la corresponsione di alcuna maggiorazione o indennità.

15. *Pari opportunità*. Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive atte a rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.

Al fine di acquisire ed aggiornare tutti i dati relativi alla struttura di settore, alle modificazioni che nello stesso si verificano e agli andamenti occupazionali della forza lavoro, dati suddivisi, per livelli, per fasce di età e per sesso, si ritiene di costituire un osservatorio nazionale paritetico permanente.

I campi di intervento devono spaziare dalle politiche dell'accesso a quelle della qualificazione e riqualificazione capaci di creare parità sostanziali tra uomini e donne.

16. Le Parti si impegnano a definire con i medesimi criteri di cui alle tabelle allegati nn. 2/A - 3/A - 3/A bis, anche le tabelle nn. 2/B - 3/B - 3/B bis - 2/C - 3/C bis - 2/D - 3/D - 3/D bis - 2/E - 3/E - 3/E bis entro settembre 1989.

17. Le Parti si impegnano altresì a procedere agli opportuni adattamenti formali e ad un'organica revisione del Testo unico 23 luglio 1976 al fine di definire il nuovo Testo unico degli accordi nazionali.

18. Per effetto degli aumenti degli elementi retributivi di cui alla presente ipotesi di accordo rientranti nella "retribuzione normale", sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: A.P.A. (per effetto degli aumenti delle retribuzioni conglobate dall'1 settembre 1989 e dal 1° gennaio 1991), lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, indennità di trasferta, indennità di diaria ridotta, trattamento di fine rapporto. Ogni altro compenso nazionale e aziendale eventualmente espresso in misura percentuale, resta confermato in cifra fissa con il conseguente riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.

19. Le Parti si danno atto, come d'altronde già convenuto anche con l'accordo nazionale 3 luglio 1986 (Disciplina dell'esodo del personale inidoneo e disciplina nazionale relativa al personale inidoneo) che i passaggi di qualifica attuati ai sensi delle "Norme di prima applicazione e norme transitorie" dell'inquadramento contrattuale non sono configurabili come promozioni, ma costituiscono provvedimenti di inquadramento tabellare e come tali non rientranti nella disciplina di cui all'art. [17, comma 3](#), della [legge 29 ottobre 1971, n. 889](#).

(1) Livello relativo alla qualifica di "macchinista" (F).

(2) 2/A - 3/A: tabelle autofileroferrotranviarie; 2/B - 3/B: tabelle della navigazione interna lagunare; 2/C - 3/C: tabelle della navigazione interna lacuale; 2/D - 3/D: tabelle delle funivie portuali; 2/E - 3/E: tabelle delle funicolari terrestri e aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie.

Trasporto - Autoferrotranvieri

Ip.acc. 02/10/1989, Ipotesi di accordo per gli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione

Tabella allegato 1

Passaggi di livello Parametri/retribuzioni conglobate

Differenza

economica

(b - a)

Da livelli A nuovi Situazione al 31.12.1988 Situazione all'1.9.1989

ex lege livelli

30/78 contr.li

		a		b		c
1	1	200	971.773	225	1.181.250	209.477
2	1	184	894.032	225	1.181.250	287.218
2	2	184	894.032	206	1.081.500	187.468
3	2	170	826.008	206	1.081.500	255.492

3	3	170	826.008	188	987.000	160.992
4	3	153	743.407	188	987.000	243.593
4	4	153	743.407	173	908.250	164.843
5	4	145	704.536	173	908.250	203.714
6	5 bis	136	660.806	166	871.500	210.694
5	5	145	704.536	159	834.750	130.214
6	5	136	660.806	159	834.750	173.944
7	5	130	631.652	159	834.750	203.098
7	6	130	631.652	144	756.000	124.348
8	6	117	568.487	144	756.000	187.513
7	7	130	631.652	126	661.500	29.848
8	7	117	568.487	126	661.500	93.013
9	7	108	524.757	126	661.500	136.743
8	8	117	568.487	112	588.000	19.513
9	8	108	524.757	112	588.000	63.243
9	9	108	524.757	100	525.000	243
10	9	100	485.887	100	525.000	39.113

Passaggi di livello 3° elemento salariale Aumento parametrato Nuovo

Trattam. sostitutivo valore per ogni A.P.A.

3° elemento salariale

Da livelli A nuovi

ex lege livelli

30/78 contr.li

		d	e	f	g
1	1	158.350	153.380	102.253	3.887
2	1	146.950	153.380	13.112	0
2	2	146.950	140.428	99.910	3.402
3	2	136.150	140.428	21.086	0
3	3	136.150	128.158	103.316	4.130
4	3	127.150	128.158	11.715	0
4	4	127.150	117.932	80.239	1.944
5	4	118.150	117.932	32.368	0
6	5 bis	109.150	113.160	11.616	0
5	5	118.150	108.389	96.325	3.644
6	5	109.150	108.389	43.595	1.458
7	5	98.350	108.389	3.641	0
7	6	98.350	98.163	72.165	3.159
8	6	89.350	98.163	0	0
7	7	98.350	85.893	154.395	5.345
8	7	89.350	85.893	82.230	2.186
9	7	80.350	85.893	29.500	0
8	8	89.350	76.349	146.186	4.130
9	8	80.350	76.349	93.456	1.944
9	9	80.350	68.169	148.276	3.396
10	9	80.350	68.169	109.406	1.452

Tabella retributiva allegato 2/A (1)

Valida per i lavoratori in forza alla data del 31 dicembre 1988 e in servizio all'1 settembre 1989,

inquadrate secondo le norme di 1ª applicazione e norme transitorie

per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto autofiloferrotranviari

Liv. Qualifiche ex [legge 30/1978](#) e/o Inquadramento in fase di 1ª applicazione

Parametri Nuovo 3° Tratt.
retribuzioni elemento sost.
congl. salariale per
all'1.9.1989 ogni
A.P.A.

ex c.c.n.l. 23.7.1976

A	Liv. Inquadramento transitorio	B	Inquadramento definitivo	C	Liv. D	E	F
10 Guardiano	-	-	Guardiano	-	100525.000	109.406	1.452
10 Commesso	-	-	Commesso	-		109.406	1.452
10 Manovale	-	-	Manovale	-		109.406	1.452

10	Guardia titolare di fermata	-	Guardia titolare di fermata (F)	9	109.406	1.452
10	Cantoniere	-	Cantoniere (F)		109.406	1.452
9	Portiere	-	Portiere		109.406	3.396
					(1)	
9	Usciere	-	Usciere		109.406	3.396
					(2)	
9	Dattilografo	-	Dattilografo	112588.000	93.456	1.944
			ex 1.30/78 ad esaurimento (2)			
9	Bigliettaio	-	Bigliettaio		93.456	1.944
			ex 1.30/78 ad esaurimento (2)			
9	Operaio comune	-	Addetto alla manutenzione		93.456	1.944
9	Conduttore-frenatore	8	Conduttore-frenatore (F)	-	93.456	1.944
		(a) ex 1.30/78				
9	Fuochista viaggiante	-	Fuochista viaggiante (F)	8	93.456	1.944
			ex 1.30/78 ad esaurimento			
9	Addetto fermata (F)	8	Addetto fermata (b) ex 1.30/78		93.456	1.944
9	Manovratore-deviatore	-	Addetto manovra e scambi (F)		93.456	1.944
9	Cantoniere-armatore	-	Addetto armamento (F)		93.456	1.944
9	Capo squadra manovali	-	Capo squadra manovali (F)		93.456	1.944
9	Telefonista ex c.c.n.l. 23 luglio 1976	-	Centralinista		93.456	1.944
9					93.456	1.944
8	Centralinista telefonico				93.456 (3)	4.130
8	Centralinista telefonico					
	Bigliettaio scelto					
	ex c.c.n.l. 23 luglio 1976					
8	Bigliettaio scelto ex c.c.n.l. 23.7.76 ad esaurimento	-	Bigliettaio scelto ex c.c.n.l. 23.7.76 ad esaurimento		146.186	4.130
8	Capo uscieri	-	Coordinatore ausiliari	8	93.456 (4)	4.130
8	Conducente	-	Conducente ex 1.30/78 ad esaurimento (2)		146.186	4.130
8	Collettore incassi	-	Collettori incassi ex 1.30/78 ad esaurimento		146.186	4.130
8	Agente di stazione metropolitana	-	Agente di stazione metropol. (F) ad esaurimento		146.186	4.130
8	Impiegato comune	-	Impiegato generico	126661.500	82.230	2.186
8	Stenodattilografo ex c.c.n.l. 23 luglio 1976	-			82.230	2.186
8		-			82.230	2.186
	Addetto a perforazione e verifica CEC					
8	Operaio qualificato	7	Operaio qualificato ex 1.30/78 (3)		82.230	2.186
8	Conduttore frenatore	-	Conduttore (F)		29.500 (5)	2.186
8	Fuochista autorizzato	-	Fuochista autorizzato ex 1.30/78 ad esaurimento (F)	7	82.230	2.186
9	Impiegato di stazione	-	Addetto di staz. e gest. (F)		29.500	2.186
8	Addetto fermata di 1ª				29.500 (6)	
8	Sottocapo (stazioni e gestioni)	-			29.500 (7)	2.186
8	Capotreno tranvie	-	Capotreno tranvie (F) ex 1.30/78 ad esaurimento		82.230	2.186
8	Verificatore	-	Verificatore (F)		82.230	2.186
8	Capo manovratore	-	Capo manovra (F)		82.230	2.186
8	Operatore scambi di cabina	-	Operatori scambi di cab. (F)		82.230	2.186
8	Capo squadra cantonieri	-	Capo squadra cant. (F) ex 1.30/78 ad esaurimento	7	82.230	2.186
7	Verificatore tit. viaggio	-	Verificatore tit. viaggio ex 1.30/78 ad esaurimento		154.395	5.345
7	Esattore	-	Esattore ex 1.30/78 ad esaurimento		154.395	5.345
8	Operaio qualificato	-	Operaio qualificato	144756.000	0	0
7	Verificatore tit. viaggio	-	Verificatore tit. viaggio ex 1.30/78 ad esaurimento		72.165	3.139

7	Segretario	6	Segretario ex 1.30/78 (3)	-		72.165	3.159
7	Capolinea	-	-	Capolinea ex 1.30/78 ad esaurimento	6	72.165	3.159
7	Conducente di linea	-	-	Conducente di linea		72.165	3.159
7	Operaio specializ.	6	Operaio specializzato ex 1.30/78 ad esaurimento (2)	-		72.165	3.159
7	Capo treno	-	-	Capo treno (F)	6	72.165	3.159
7	Gestore	-	-	Agente operati-vo di movimento e/o gestione (F)		72.165	3.159
7	Capo stazione	-	-	-		72.165	3.159
7	Capo verificatori	-	-	Capo verificatori ex 1.30/78 ad esaurimento (F)		72.165	3.159
7	Capo sala perforazione e verifica C.E.C.	-	-	Capo sala registrazione dati	159834.750	3.641	0
7	Operatore C.E.C.	-	-	Operatore C.E.D.		3.641	0
7	Segretario	-	-	Segretario		3.641	0
7	Operaio specializzato	-	-	Operaio specializzato ex 1.30/78 ad esaurimento (2)		3.641	0
6	Controllore movimento e traff.	-	-	Controllore movimento e traff. ex 1.30/78 ad esaurimento (2)		43.595	1.458
6	Operaio tecnico	-	-	Operaio tecnico	5	43.595	1.458
6	Capo operai	5	Capo operai ex 1.30/78	-		43.595	1.458
6	Capo operaio ex c.c.n.l. 23.7.76	5	Capo operaio ex c.c.n.l. 23.7.76	-		43.595	1.458
6	Sorvegliante I.E.S. e L.A.	-	-	Sorvegliante I.E.S. e L.A. ex 1.30/78 ad esaurimento (F)		43.595	1.458
6	Sorvegliante manutenzione	-	-	Coordinatore di manutenzione e armamento (F)		43.595	1.458
6	Macchinista tranvie	-	-	Macchinista tranvie (F) ex 1.30/78 ad esaurimento		43.595	1.458
7	Conducente di linea	-	-	Agente di movimento		3.641	0
5	Gestore di 2ª	-	-	Addetto operativo di gestione e/o stazione (F)		43.595 (8)	3.644
6	Macchinista ferrovie			Macchinista (F)	5	166871.500	11.616
5	Assistente			Assistente	bis 4	173908.250	32.368
5	Operatore di 1º C.E.C.	-	-	Capo turno operatori		32.368	0
5	Capo movim. e traffico	-	-	Addetto movim. e traffico		32.368	0
5	Capo tecnico	4	Capo tecnico (c) ex 1.30/78 (3) -	-		32.368	0
5	Capo deposito	4	Capo deposito (c) ex 1.30/78	-		32.368	0
5	Capo deposito e officina	4	Capo deposito e officina (c) ex 1.30/78	-		32.368	0
5	Capo stazione di 2º	-	-	Capo staz. (F)		32.368	0
5	Gestore di 2º (19)			-		32.368	0
5	Capo movimento e gestione			-		32.368	0
5	Controllore viaggiante ferrov.	-	-	Controllore viaggiante ferr. ex 1.30/78 (F) ad esaurimento		32.368	0
5	Capo personale viaggiante	-	-	Addetto gestione personale viagg. e/o trazione (F)	4	32.368	0
5	Capo deposito e officina (F)			-		32.368	0
5	Capo deposito (F)			-		32.368	0
4	Assistente 1º	4	Assistente 1º ex 1.30/78 (3)	-		80.239	1.944
4	Programmatore C.E.C.	4	Programmatore C.E.C. ex 1.30/78	-		80.239	1.944
4	Capo movim. e traffico 1º	4	Capo movim. e traffico 1º ex 1.30/78	-		80.239	1.944
4	Capo tecnico 1º	4	Capo tecnico 1º ex 1.30/78 (3)	-		80.239	1.944
4	Capo deposito 1º	4	Capo deposito 1º ex 1.30/78	-		80.239	1.944
4	Gestore 1º	4	Gestore 1º ex 1.30/78 (F) (3)	-		80.239	1.944
4	Capo stazione 1º	4	Capo stazione 1º ex 1.30/78 (F)	-		80.239	1.944
4	Capo personale viagg. 1º	4	Capo personale viagg. 1º ex 1.30/78 (F)	-		80.239	1.944
4	Assistente 1º	-	-	Assistente 1º ex 1.30/78 ad esaurimento (2)	188987.000	11.715	0
4	Programmatore C.E.C.	-	-	Programmatore C.E.C. ex 1.30/78 ad esaurimento		11.715	0

			esaurimento			
4	Capo movim. e traffico 1°	-	Capo movim. e traffico 1° ex 1.30/78	11.715	0	
			ad esaurimento (2)			
4	Capo tecnico 1°	-	Capo tecnico 1° ex 1.30/78 ad	11.715	0	
			esaurimento (2)			
4	Capo deposito 1°	-	Capo deposito 1° ex 1.30/78 ad	11.715	0	
			esaurimento			
4	Gestore 1°	-	Gestore 1° ex 1.30/78 ad esaurimento	11.715	0	
			(F)			
4	Capo stazione 1°	-	Capo stazione 1° ex 1.30/78 ad	11.715	0	
			esaurimento (F)			
4	Capo pers. viaggiante 1°	-	Capo pers. viaggiante 1° ex 1.30/78 ad	11.715	0	
			esaurimento (F)			
3	Capo ufficio	3	Capo ufficio ex 1.30/78 (3)	103.316	4.130	
3	Programmatore superiore	3	Programmatore superiore ex 1.30/78	103.316	4.130	
3	Primo funzionario	3	Primo funzionario ex 1.30/78	103.316	4.130	
3	Primo funzionario (F)	3	Primo funzionario (F) ex 1.30/78	103.316	4.130	
3	Funzionario 1ª classe ex c.c.n.l. 23.7.76	3	Funzionario 1ª classe ex c.c.n.l. 23.7.76	103.316	4.130	
3	Capo movimento e traffico principale	3	Capo movimento e traffico principale ex 1.30/78	103.316	4.130	
3	Capo tecnico principale	3	Capo tecnico principale ex 1.30/78 (3)	103.316	4.130	
3	Capo deposito principale	3	Capo deposito principale ex 1.30/78 (F)	103.316	4.130	
3	Capo stazione principale	3	Capo stazione principale ex 1.30/78	103.316	4.130	
3	Capo ufficio	-	Capo ufficio ex 1.30/78 ad esaurimento (2)	2061.081.50021.086	0	
3	Programmatore superiore	-	Programmatore superiore ex 1.30/78 ad esaurimento	21.086	0	
3	Primo funzionario	-	Primo funzionario ex 1.30/78 ad esaurimento	21.086	0	
3	Primo funzionario (F)	-	Primo funzionario ex 1.30/78 ad esaurimento (F)	21.086	0	
3	Funzionario 1ª classe ex c.c.n.l. 23.7.76	-	Funzionario 1ª classe ex c.c.n.l. 23.7.76 ad esaurimento	21.086	0	
3	Capo movimento e traffico principale	-	Capo movimento e traffico principale ex 1.30/78 ad esaurimento	21.086	0	
3	Capo tecnico principale	-	Capo tecnico principale ex 1.30/78 ad esaurimento (2)	21.086	0	
3	Capo deposito principale	-	Capo deposito principale ex 1.30/78 ad esaurimento	21.086	0	
3	Capo stazione principale	-	Capo stazione principale ex 1.30/78 ad2 esaurimento (F)	21.086	0	
2	Funzionario principale	2	Funzionario principale ex 1.30/78 (3)	99.910	3.402	
2	Funzionario principale	-	Funzionario principale ex 1.30/78 ad esaurimento (2)	2251.181.25013.112	0	
1	Funzionario superiore	-	Capo area	102.253	3.887	

Tabella retributiva allegato 3/A

Valida per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 1989 e per quelli che da tale data acquisiscano una qualifica prevista dalla nuova "tabella nazionale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto autoferrotranviario".

I valori retributivi della presente tabella decorrono dall'1 settembre 1989

<i>Liv. Qualifiche</i>	<i>Retribuzione conglobata Parametro 100 "Nuovo 3° elemento salariale"</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
9 Manovale	525.000	109.406
Commosso	525.000	109.406
Guardiano	525.000	109.406
Guardia titolare di fermata (F)	525.000	109.406
Cantoniere (F)	525.000	109.406

Portiere	525.000	109.406
Usciere	525.000	109.406

<i>Liv. Qualifiche</i>	<i>Retribuzione conglobata Parametro 112 "Nuovo 3° elemento salariale"</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
8 Centralinista	588.000	93.456
Coordinatore ausiliari	588.000	93.456
Addetto alla manutenzione	588.000	93.456
Addetto armamento (F)	588.000	93.456
Addetto manovre e scambi (F)	588.000	93.456
Capo squadra manovali (F)	588.000	93.456

<i>Liv. Qualifiche</i>	<i>Retribuzione conglobata Parametro 126 "Nuovo 3° elemento salariale"</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
7 Impiegato generico	661.500	82.230
Operaio generico	661.500	82.230
Capo manovra (F)	661.500	82.230
Operatore scambi di cabina (F)	661.500	82.230
Verificatore (F)	661.500	82.230
Addetto di stazione e gestione (F)	661.500	29.500
Conduttore (F)	661.500	29.500

<i>Liv. Qualifiche</i>	<i>Retribuzione conglobata Parametro 144 "Nuovo 3° elemento salariale"</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
6 Conducente di linea	756.000	72.165
Addetto a pratiche amministrative	756.000	72.165
Agente operativo di movimento e/o gestione (F)	756.000	72.165
Capo treno (F)	756.000	72.165
Operaio qualificato	756.000	0

<i>Liv. Qualifiche</i>	<i>Retribuzione conglobata Parametro 166 "Nuovo 3° elemento salariale"</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
5 bis Macchinista (F)	871.500	11.616

<i>Liv. Qualifiche</i>	<i>Retribuzione conglobata Parametro 159 "Nuovo 3° elemento salariale"</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
5 Capo squadra operai	834.750	43.595
Operaio tecnico	834.750	43.595
Addetto operativo gestione e/o stazione (F)	834.750	43.595
Coordinatore di manutenzione e armamento (F)	834.750	43.595
Agente di movimento	834.750	3.641
Segretario	834.750	3.641
Operatore C.E.D.	834.750	3.641
Capo sala registrazione dati	834.750	3.641

<i>Liv. Qualifiche</i>	<i>Retribuzione conglobata Parametro 173 "Nuovo 3° elemento salariale"</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
4 Assistente	908.250	32.368
Addetto movimento e traffico	908.250	32.368
Capo operai	908.250	0
Programmatore junior	908.250	32.368
Capo turno operatori	908.250	32.368
Capo stazione (F)	908.250	32.368
Addetto gestione personale viaggiante e/o trazione (F)	908.250	32.368

<i>Liv. Qualifiche</i>	<i>Retribuzione conglobata Parametro 180 "Nuovo 3° elemento salariale"</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
3 Capo ufficio	987.000	103.316
Capo tecnico	987.000	103.316
Coordinatore movimento e traffico	987.000	103.316
Programmatore	987.000	103.316
Ispettore movim. personale viaggiante e/o trazione (F)	987.000	103.316
Coordinatore di stazione (F)	987.000	103.316

<i>Liv. Qualifiche</i>	<i>Retribuzione conglobata Parametro 206 "Nuovo 3° elemento salariale"</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
2 Capo ripartizione	1.081.500	99.910
Capo impianto	1.081.500	99.910
Analista-programmatore	1.081.500	99.910

Capo ripartizione (F)	1.081.500	99.910
Capo impianto (F)	1.081.500	99.910

<i>Liv. Qualifiche</i>	<i>Retribuzione conglobata Parametro 225 "Nuovo 3° elemento salariale"</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1 Capo area	1.181.250	102.253
Analista di sistemi	1.181.250	102.253

Tabella retributiva allegato 3/A bis

Valida per i lavoratori di cui alla tabella allegato n. 3/A per la determinazione dei valori eventualmente residui di cui al punto 9, secondo e settimo alinea,

dell'ipotesi di accordo 2 ottobre 1989

<i>Nuovo inquadramento</i>	<i>Inquadramento ex L. 30/1978</i>	
<i>Liv. Qualifiche</i>	<i>e/o ex c.c.n.l. 23.7.1976</i>	<i>Liv.</i>
	<i>Qualifiche di riferimento per</i>	
	<i>la determinazione dei valori eventualmente residui di cui al</i>	
	<i>punto 9, secondo e settimo alinea, dell'ipotesi di accordo del 2.10.1989</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	
9 Manovale	Manovale	10
Commesso	Commesso	10
Guardiano	Guardiano	10
Guardia titolare di fermata (F)	Guardia titolare di fermata	10
Cantoniere (F)	Cantoniere	10
Portiere	Portiere	9
Usciere	Usciere	9
8 Centralinista	Centralinista telefonista	9
	Telefonista	9
Coordinatore ausiliari	Capo usciere	8
Addetto alla manutenzione	Operaio comune	9
Addetto armamento (F)	Cantoniere-armatore	9
Addetto manovre e scambi (F)	Manovratore-deviatore	9
Capo squadra manovali (F)	Capo squadra manovali	9
7 Impiegato generico	Impiegato comune	8
	Stenodattilografo	8
	Addetto alla perforazione	8
Operaio generico	Operaio qualificato	8
Capo manovra (F)	Capo manovratore	8
Operatore scambi di cabina (F)	Operatore di scambi di cabina (F)	8
Verificatore (F)	Verificatore (F)	8
Addetto di stazione e gestione (F)	Addetto di fermata 1ª	8
	Sottocapo (staz. e gest.)	8
Conducente di linea	Conducente di linea	7
Addetto a pratiche amministrative	Segretario	7
Agente operativo di movimento e/o gestione (F)	Gestore	7
	Capo stazione	7
Capo treno (F)	Capo treno	7
Operaio qualificato	Operaio qualificato	8
5 bis Macchinista (F)	Macchinista ferrovie	6
5 Capo squadra operai	Capo operai	6
	Capo operaio	6
Operaio tecnico	Operaio tecnico	6
Addetto operativo gestione e/o stazione (F)	Gestore di 2ª	5
Coordinatore di manutenzione e armamento (F)	Sorvegliante manutenz.	6
Agente di movimento	Conducente di linea	7
Segretario	Segretario	7
Operatore C.E.D.	Operatore C.E.C.	7
Capo sala registrazione dati	Capo sala perforazione e verifica C.E.C.	7
4 Assistente	Assistente	5
Addetto mov. e traffico	Capo mov. e traffico	5
Capo operai	Capo tecnico	5
Programmatore junior	Operatore di 1ª C.E.C.	5

	Capo turno operatori	Operatore di 1 ^a C.E.C.	5
	Capo stazione (F)	Capo stazione di 2 ^a	5
		Gestore di 2 ^a	5
		Capo mov. e gestione	5
	Addetto gestione personale viaggiante e/o trazione (F)	Capo personale viaggiante	5
		Capo deposito e officina	5
		Capo deposito	5
3	Capo ufficio	Capo ufficio	3
	Capo tecnico	Capo tecnico principale	3
	Coordinatore mov. e traffico	Capo mov. e traffico principale	3
	Programmatore	Programmatore superiore	3
	Ispettore movimento personale viaggiante e/o trazione (F)	Capo deposito principale	3
		Capo stazione principale	3
	Coordinatore di stazione (F)	Capo stazione principale	3
2	Capo ripartizione	Funzionario principale	2
	Capo impianto	Funzionario principale	2
	Analista-programmatore	Funzionario principale	2
	Capo ripartizione (F)	Funzionario principale	2
	Capo impianto (F)	Funzionario principale	2
1	Capo area	Funzionario superiore	1
	Analista di sistemi	Funzionario superiore	1

(1) -----

(a) Al momento del passaggio al nuovo livello 7°, con la qualifica di "conduttore (F)", gli sarà attribuito il nuovo 3° elemento salariale nel valore di 29.500 lire, nonchè il trattamento sostitutivo per ogni aumento periodico di anzianità (A.P.A.) nel valore zero.

(b) Al momento del passaggio al nuovo livello 7°, con la qualifica di "addetto di stazione e gestione (F)", gli sarà attribuito il nuovo 3° elemento salariale nel valore di 29.500 lire, nonchè il trattamento sostitutivo per ogni aumento periodico di anzianità (A.P.A.) nel valore zero.

(c) Al momento del passaggio al nuovo livello 3°, con la qualifica ex [lege 30/78](#) ad esaurimento o ex c.c.n.l. 23 luglio 1976 ad esaurimento, gli sarà attribuito il nuovo 3° elemento salariale nel valore zero, nonchè il trattamento sostitutivo per ogni aumento periodico di anzianità (A.P.A.) nel valore zero.

(1-2) All'importo di lire 109.406 è aggiunto quello di lire 38.870 sotto forma di assegno ad personam.

(3-4) All'importo di lire 93.456 è aggiunto quello di lire 52.730 sotto forma di assegno ad personam.

(5-6-7) All'importo di lire 29.500 è aggiunto quello di lire 52.730 sotto forma di assegno ad personam.

(8) All'importo di lire 43.595 è aggiunto quello di lire 52.730 sotto forma di assegno ad personam.

(2) Leggasi anche "ex c.c.n.l. 23 luglio 1976 ad esaurimento".

(3) Leggasi anche "ex c.c.n.l. 23 luglio 1976".

Trasporto - Autoferrotranvieri

Ip.acc. 02/10/1989, Ipotesi di accordo per gli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione

Trattamento economico del personale inidoneo di cui all'accordo nazionale del 13 maggio 1987 Con riferimento all'accordo nazionale 13 maggio 1987 "Norme relative alla fase di prima applicazione della nuova classificazione per il personale inidoneo di cui all'accordo nazionale 4 luglio 1986", le Parti stabiliscono quanto segue:

1. Al personale inidoneo cui si applicano le norme del predetto accordo nazionale, in servizio alla data del 1° settembre 1989, fermi restando il livello e la qualifica ex lege 1° febbraio 1978, n. 30, in atto al giorno precedente l'entrata in vigore della nuova classificazione, verranno attribuite - con la specificazione di

"personale inidoneo in esodo ai sensi della [legge n. 270/1988](#)" - le retribuzioni conglobate nei valori di cui alla colonna b) dell'allegata tabella retributiva, con decorrenza dall'1 settembre 1989.

2. Alla costituzione dei valori delle retribuzioni conglobate di cui al precedente capoverso concorrono:

a) l'aumento retributivo di cui alla colonna d) dell'allegata tabella retributiva;

b) lire 20.350 per ognuno dei 10 livelli ex [lege n. 30/1978](#), che assorbono l'indennità di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, n. 4, così come modificata dall'accordo nazionale 17 giugno 1982; conseguentemente, l'indennità predetta non sarà più corrisposta dall'1 settembre 1989;

c) i valori, differenziati per livello, di cui alla colonna f) dell'allegata tabella retributiva. Tali valori saranno reperiti dalle competenze accessorie unificate (C.A.U.), di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980, nonché dalle indennità, dai premi e/o compensi aziendali, corrisposti per 14 mensilità o per 12 mensilità opportunamente ripartiti per 14 mensilità. L'utilizzo delle indennità, dei premi e/o compensi aziendali sarà operato qualora l'utilizzo delle competenze accessorie unificate (C.A.U.) non sia sufficiente a raggiungere i distinti valori di cui alla citata colonna f) dell'allegata tabella retributiva.

3. A decorrere dall'1 settembre 1989, nelle competenze accessorie unificate (C.A.U.), di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980, confluiranno i valori residui, differenziati per livello, di cui alla colonna g) dell'allegata tabella retributiva.

4. A seguito delle operazioni di cui ai precedenti capoversi n. 2, lett. c) e n. 3, sempre a decorrere dal 1° settembre 1989, i valori residui delle competenze accessorie unificate (C.A.U.), delle indennità, dei premi e/o compensi aziendali saranno confermati in cifra fissa. Ove i valori dei predetti, distinti elementi retributivi siano espressi in misura percentuale, quest'ultima sarà riproporzionata sulla relativa base di calcolo.

5. Ai lavoratori inidonei, cui si applicano le presenti norme, in servizio all'1 settembre 1989 verranno attribuiti, in relazione al livello d'inquadramento ex [lege n. 30/1978](#), i valori di cui alla colonna h) della allegata tabella retributiva per ogni aumento periodico di anzianità maturato o che maturerà. Tali valori confluiranno nell'elemento retributivo "trattamenti sostitutivi" di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980.

6. Per il periodo 1° gennaio 1989-31 agosto 1989, al personale inidoneo cui si applicano le norme della presente ipotesi di accordo, in servizio per l'intero periodo predetto, saranno corrisposti i seguenti importi, comprensivi, per lo stesso periodo, dell'incidenza su qualsiasi istituto retributivo, ad eccezione che sul trattamento di fine rapporto:

<i>Livelli</i>	<i>Importi</i>
ex lege 30/1978	
1	1.380.000
2	1.264.000
3	1.153.000
4	1.061.000
5	976.000
6	883.000
7	773.000
8	687.000
9	614.000
10	614.000

Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel corso del periodo su indicato saranno corrisposti tanti ottavi dell'importo di cui al precedente capoverso, in proporzione dei mesi di servizio prestati nel medesimo periodo presso l'azienda, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.

I tempi di erogazione dei predetti importi sono i seguenti:

- quanto al 60% nel mese di ottobre 1989;
- quanto al restante 40% nel mese di febbraio 1990.

7. Dal 1° gennaio 1991, le retribuzioni conglobate del personale inidoneo di cui trattasi sono incrementate dei seguenti importi mensili:

Livelli Importi

ex [lege 30/1978](#)

1	75.375
2	69.010
3	62.980
4	57.955
5	53.265
6	48.240
7	42.210
8	37.520
9	33.500
10	33.500

Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 1991, gli importi mensili delle retribuzioni conglobate sono i seguenti:

Livelli Retribuzioni conglobate

ex [lege 30/1978](#)

1	1.256.625
2	1.150.510
3	1.049.980
4	966.205
5	888.015
6	804.240
7	703.710
8	625.520
9	558.500
10	558.500

8. Per effetto degli aumenti retributivi di cui alla presente ipotesi di accordo rientranti nella "retribuzione normale", sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: aumenti periodici di anzianità (A.P.A.), per effetto degli aumenti delle retribuzioni conglobate dal 1° settembre 1989 e dal 1° gennaio 1991, lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, indennità di trasferta, indennità di diaria ridotta, trattamento di fine rapporto. Ogni altro compenso e/o indennità eventualmente espressi in misura percentuale restano confermati in cifra fissa con il conseguente riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.

9. Al personale inidoneo destinatario delle norme della presente ipotesi di accordo si applicano altresì la premessa nonché le disposizioni di cui ai punti nn. 7, 8, 11, 12, 13, 14 dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. autofilferrotranvieri e internavigatori 1989-1991 del 2 ottobre 1989.

Tabella retributiva relativa al personale inidoneo inserito

nei piani di esodo ex [lege n. 270/1988](#)

<i>Livelli Retribuzioni</i>	<i>Differenze</i>	<i>Aumento contrat.</i>	<i>Indennità</i>	<i>Differenze</i>	<i>Valori</i>	<i>Trattam.</i>
<i>ex lege conglobate</i>	<i>econom.</i>	<i>di</i>	<i>da finanz. con</i>	<i>residui</i>	<i>sostitut.</i>	
<i>30/78</i>	<i>b - a</i>	<i>presenza prelievo</i>	<i>da inserire per ogni</i>	<i>c - (d + e)</i>	<i>in CAU</i>	<i>A.P.A.</i>
				<i>c - d - e</i>		

Situaz. *Situaz.*

al *al*

31.12.1988 *1° 9.1989*

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
1	971.773	1.181.250	209.477	153.380	20.350	35.747	0	3.887
2	894.032	1.081.500	187.468	140.428	20.350	26.690	0	3.402

3	826.008	987.000	160.992	128.158	20.350	12.484	0	4.130
4	743.407	908.000	164.843	117.932	20.350	26.561	0	1.944
5	704.536	834.750	130.214	108.389	20.350	1.475	0	3.644
6	660.806	756.000	95.194	98.163	20.350	0	23.319	3.937
7	631.652	661.500	29.848	85.893	20.350	0	76.395	5.345
8	568.487	588.000	19.513	76.349	20.350	0	77.186	4.130
9	524.757	525.000	243	68.169	20.350	0	88.276	3.396
10	485.887	525.000	39.113	68.169	20.350	0	49.406	3.396

Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati